

Codice A16030

D.D. 30 luglio 2015, n. 321

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Arola (VB) -
Richiedente: Perelli Monica - Realizzazione nuova rampa scala, modifica aperture,
realizzazione nuovi tamponamenti esterni, nuovo balcone, e copertura ingresso, recupero
vano legnaia. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato

Data

Protocollo 7262 /1603 del 04.03.15

14778/16.030 " 12.05.15

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : Arola (VB)
Intervento: Realizzazione nuova rampa scala, modifica aperture,
realizzazione nuovi tamponamenti esterni, nuovo balcone, e
copertura ingresso, recupero vano legnaia
Istanza: Perelli Monica

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 04.03.2015 , con nota prot. 7262 del 02.04.2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 12.05.2015, con nota n. 788 del 04.05.2015,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Realizzazione nuova rampa scala, modifica aperture, realizzazione nuovi tamponamenti esterni, nuovo balcone, e copertura ingresso, recupero vano legnaia",

valutato il ristudio progettuale elaborato, a seguito della comunicazione trasmessa da questo Settore regionale con la quale si evidenziavano criticità in esito alla proposta realizzativa della nuova scala esterna, mentre le modifiche apportate alla medesima si

configurano più consone all'inserimento paesaggistico dell'intervento prospettato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del fabbricato preesistente,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Arola (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega ,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici e con le prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M.1.08.1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omega, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, **Arola**, Cesara e Nonio",

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- la nuova ringhiera ed il balcone abbiano la stessa tipologia e tonalità cromatiche utilizzati per i manufatti preesistenti al 2° pft;
- le pedate e alzate della scala di nuova realizzazione compreso il piano di calpestio di tutto il balcone al 1° pft siano rivestiti con lastre in pietra.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi



Torino, 06 LUG. 2015

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI



REG. REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
E TUTELA
13 LUG 2015
22383/16039

Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 – TORINO

p.c. Al Comune di Arola
Ufficio tecnico
Via Omegna, 25
28899 - AROLA (VB)

Prot. n. 7992 del 3/10-05/32

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 15932/A16.030 del 21/05/2015
Ns. protocollo n. 4413 del 23/05/2015
Ns. nota protocollo n. 4884 del 29/05/2015
Vs. protocollo n. 18802/A16.030 del 15/06/2015
Ns. protocollo n. 7569 del 01/07/2015

OGGETTO: **AROLA (VB)** - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III – Intervento: Realizzazione nuova rampa scala, modifica aperture, realizzazione nuovi tamponamenti esterni, nuovo balcone, e copertura ingresso, recupero vano legnaia – Istanza: Perelli Monica – Parere Vincolante

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Arola per conto di Perelli Monica per realizzazione nuova rampa scala, modifica aperture, realizzazione nuovi tamponamenti esterni, nuovo balcone, e copertura ingresso, recupero vano legnaia;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere e l'acclusa relazione della Regione Piemonte;


Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Viste le integrazioni prodotte a seguito della ns. nota;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime parere favorevole facendo proprio il parere della regione Piemonte,

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti



L'Incaricato dell'Istruttoria
Arch. C. Castiglioni / Geom. R. Dejana

